Commento [Marco Mag1]:

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 25 marzo 2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°69 del 20 ottobre 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale **n.66 del 21 luglio 2010**

Capo I
IL COMUNE

Art. 1
Principi e valori

1. Il Comune di San Giuliano Milanese è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali per favorire il bene comune.

2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, senza distinzioni di sesso, razza, religione, condizione personale, sociale e di opinioni politiche.

3. Il Comune di San Giuliano Milanese si identifica nei valori democratici che stanno alla base della nascita della nostra Repubblica ed enunciati nella sua Costituzione, dalla Carta Europea dell' autonomia locale, dalla Carta Universale dei diritti dell'uomo, dalla legge italiana sulle autonomie locali e dal presente Statuto.

4. Il Comune pone come sua base la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, promuovendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e di solidarietà sociale in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose.

5. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

6. Il Comune rifiuta la violenza come strumento di soluzione dei conflitti, e si adopera affinché la giustizia, la pace, la libertà e la democrazia, assieme ad una cooperazione e solidarietà fra tutti i popoli, siano le base per una società più giusta e libera.

7. Il Comune considera il territorio come bene e risorsa esauribile di prevalente interesse pubblico e la sua difesa e conservazione come uno dei propri principi fondamentali.

8. Il Comune crede nella utilità della collaborazione e nella cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale culturale ed economico della comunità.

9. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

10. Il Comune nell'espletamento delle sue funzioni si ispira ai criteri di economicità, produttività, efficacia ed efficienza e trasparenza ed alla distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo e la gestione amministrativa.

11. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nei limiti fissati dal presente Statuto, dai propri regolamenti e dalle leggi.

Art. 2
Finalità

Il Comune nell'ambito delle sue competenze e funzioni persegue le seguenti finalità :

1. *Tutela della persona*. Il Comune concorre a garantire e promuovere, nell'ambito delle sue competenze, la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di educazione dei figli.
   Il Comune si prodiga affinché sia tutelato il diritto alla salute e ad una adeguata assistenza sanitaria ai suoi cittadini, e si adopera affinchè il diritto al lavoro e alla sua sicurezza sia salvaguardato, lavorando per il superamento degli squilibri economico-sociali e culturali.
   Il Comune adotta piani di azione tendenti a promuovere le pari opportunità in ogni ambito sociale e nel lavoro a uomini e donne.
   Il Comune garantisce la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini sia attraverso l'approntamento di efficienti ed adeguati servizi pubblici e sociali che attraverso l'attuazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza e integrazione sociale alle persone portatrici di handicap.
   Il Comune infine promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale, anche dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

2. *Acqua:* il Comune tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibili, diritti per i cittadini e per i lavoratori a tariffe eque, come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica".

3. *Solidarietà, associazionismo, volontariato*. Il Comune opera per superare gli squilibri economici, sociali e culturali, promuovendo la solidarietà della comunità locale. Favorisce le libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata.

4. *Ambiente* . Il Comune individua le misure necessarie a conservare e difendere, la sua fauna e la sua flora, adottando con appositi programmi le misure di sua competenza per proteggere i cittadini da qualsiasi forma di inquinamento. Riconosce la tutela degli animali, promuovendo un corretto rapporto di convivenza, condannando maltrattamenti ed abbandoni. Osserva le finalità economiche sociali degli Enti per la tutela del territorio cui aderisce, prestando particolare attenzione agli assetti ambientali, agricoli e ricreativi. Il Comune aderisce al Parco Agricolo del Sud Milanese e, per la parte del territorio incluso nel parco stesso, ne osserva le finalità economiche e sociali, prestando particolare attenzione agli assetti ambientali, agricoli e ricreativi.

5. *Sviluppo del territorio*. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali e degli insediamenti umani con particolare attenzione alle aree verdi, piste ciclabili, centri di aggregazione e servizi pubblici.
In particolare attua un sistema coordinato di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche, favorendo l'incremento dei mezzi pubblici di trasporto e l'utilizzo di mezzi alternativi non inquinanti.
Favorisce un adeguata e programmata azione per dare soluzione al diritto all'abitazione.
All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

6. *Attività culturale*. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e delle tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della comunità. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale di tutti i cittadini e ne tutela le differenti forme espressive, sia di matrice locale che acquisita, con particolare riguardo alle attività di socializzazione per giovani ed anziani. Il Comune riconosce la significativa presenza della scuola, di ogni ordine e grado nella sua funzione di educazione e promozione della cultura e dell'identità territoriale, garantendo la presenza in ogni progetto che riguardi la formazione della popolazione.
Il Comune assicura il diritto allo studio nell'ambito delle sue funzioni.
Incoraggia e favorisce l'attività sportiva.

7. *Collaborazione e sussidiarietà*. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità. Collabora con Enti e Istituzioni al fine di una razionalizzazione delle attività di programmazione e gestione economica territoriale e di erogazione dei servizi, con particolare attenzione all'occupazione giovanile. Contribuisce inoltre alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali. Il

principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

Art. 3
Sede, territorio ,stemma, gonfalone, festa della comunità sangiulianese

1. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono, di norma nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo civico sito nel capoluogo. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

2. Il territorio del Comune di San Giuliano Milanese ha una estensione di ha 3051 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: San Giuliano - Sesto Ulteriano - Civesio- Mezzano - Pedriano – Viboldone - Zivido – Carpianello e Borgolombardo.

3. Il territorio comunale si può suddividere in zone disciplinate secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Comune, che si fregia del titolo di Città per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2000 ha un proprio stemma così definito "Troncato azzurro, diviso da una fascia di color argento sulla partizione; nella prima partizione la cuspide del campanile dell'Abbazia di Viboldone uscente dalla fascia; nella seconda partizione due spade di color argento, decussate con manici d'oro con le punte all'ingiù", ed un proprio gonfalone così definito:"drappo di colore azzurro con scritta in oro convessa verso l'alto "Città di San Giuliano Milanese"; Corona in oro con cinque torri; fronda di alloro con color verde con le bacche d'oro e fronda di quercia di color verde con le ghiande d'oro, ritenute da nastro tricolore in centro; sulla base del gonfalone arabeschi ricamati in oro e finiture con frangia d'oro. Tutte le parti metalliche cromate in oro, cravatta tricolorata, cordone e fiocco d'oro, asta ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette d'oro"; l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. Festa della comunità sangiulianese è la prima domenica del mese di ottobre.

Art. 4
Albo Pretorio ed informazione

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto del principio della massima trasparenza e imparzialità, della più diffusa informazione, efficienza, efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti. Per ottenere questo si fa ricorso ove possibile anche agli strumenti tecnologici di trasmissione dei dati e delle informazioni.

2. Nel Palazzo Comunale e nelle sedi periferiche sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi, e

quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di divulgazione. Il Segretario Generale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle norme vigenti, possono essere assicurate, al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata, ulteriori forme di pubblicità per lo Statuto, i regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente. A tale scopo, anche il sito telematico istituzionale del Comune, dovrà svolgere una funzione primaria di pubblicità e informazione per tutti.

Capo II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5
Organi Istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune di San Giuliano Milanese :
   - Il Consiglio Comunale;
   - La Giunta Comunale;
   - Il Sindaco.

2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 6
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, e nella sua funzione di capo dell'Amministrazione del Comune, rappresenta la comunità, e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare lo sviluppo ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

5. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il Sindaco può delegare, nei limiti delle proprie competenze, agli Assessori funzioni di sovraintendenza, di coordinamento, di controllo e di indirizzo nei settori organici di materie individuate sulla base della struttura organizzativa del Comune .

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri approfondimento di specifiche tematiche inerenti la comunità locale. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco che fissa la durata della delega, comunque temporanea.
8. Le deleghe di cui ai precedenti commi e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

9. Nel rilascio delle deleghe il Sindaco si atterrà al principio in base al quale spettano al potere politico le prerogative di indirizzo, per linee generali, e di controllo, mentre la realizzazione e la gestione amministrativa è attribuita ai Capi Ufficio e Dirigenti.

Art. 7
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni di competenza statale che gli attribuisce la legge, e può delegare tali funzioni al Segretario Generale, al Vice Segretario ed al personale dipendente, in conformità della legge. Per il ricevimento del giuramento di cui alla L. 05.02.1992, n. 91 e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di Ufficiale dello stato civile possono essere delegate, oltre che al Vice Sindaco Vicario, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, al Vice Segretario e al Dirigente di Servizio. Il conferimento della delega deve essere accettato dal delegato e non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni dello stato civile.

2. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale della quale esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Il Sindaco ha inoltre le seguenti competenze:

   a) attribuzioni quale organo di amministrazione:
   - rappresenta l'Ente locale in giudizio esclusivamente nei procedimenti che riguardino gli Organi di Governo previa deliberazione della Giunta Comunale con la quale si individua il legale e si impegna la conseguente spesa. Qualora i suddetti procedimenti riguardino atti di competenza del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica il fatto al Consiglio nella prima seduta utile.;
   - dirige e coordina l'attività politica del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000;
- esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- emana le Ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6 del d.lgs. 267/2000;
- nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo nella fascia professionale di competenza;
- conferisce e revoca al Segretario Generale previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le competenze attribuitegli dalla legge;
- adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che la Legge e lo Statuto esplicitamente gli abbiano attribuito;

b) attribuzioni di vigilanza:

- Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente o in cui l'Ente ha una quota, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
- Il Sindaco, promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

c) attribuzioni organizzative:

- Stabilisce gli argomenti di cui richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute;
- Può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione della conferenza dei Capigruppo;
- Esercita poteri di polizia nelle adunanze di organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalle leggi;
- Propone gli argomenti da trattare in Giunta e ne dispone la convocazione e la presiede.

d) attribuzioni per i servizi statali, regionali e funzioni delegate:

- Provvede ad assolvere funzioni di Polizia Giudiziaria quando la legge gliene attribuisce i poteri;
- Sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dalle vigenti leggi;
- Sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 8
Mozione di sfiducia, dimissioni del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede come previsto dalle vigenti leggi.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Art. 9
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, organo di impulso, collabora in maniera collegiale, con il Sindaco al governo del Comune esercitando le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che ne è Presidente e da un numero minimo di sei Assessori e massimo di dieci determinato dal Sindaco. Tra gli Assessori, contestualmente al decreto di nomina, il Sindaco individua un Vicesindaco con funzioni vicarie.

3. Possono essere nominati Assessori tutti i cittadini purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consiglieri; la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Nella Giunta devono esser rappresentati entrambi i sessi.

5. Il Sindaco da' comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine degli Assessori.

6. La convocazione è fatta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di Giunta e la presiede. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco, e, in assenza o impedimento anche di questo, dall'Assessore anziano di età fra i presenti.

7. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta, ne redige il verbale che verrà sottoscritto da Sindaco e dal Segretario stesso il quale cura la pubblicazione delle delibere all'Albo Pretorio.

10. Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) dimissioni;
b) revoca;
c) decadenza.

11. Gli Assessori dimissionari presentano al Sindaco e al Segretario Generale le proprie dimissioni irrevocabili ed efficaci dalla data di protocollazione; il Sindaco le comunica al Consiglio in occasione della prima seduta dello stesso ed eventualmente provvede alla surroga.

12. La Giunta può dotarsi, approvandolo, di un proprio regolamento di organizzazione.

Art. 10
Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli Atti Amministrativi che per legge, Statuto o Regolamenti non competono ad altri Organi Politici o Tecnici.

2. Annualmente riferisce al Consiglio sulla propria attività in esecuzione degli indirizzi dati dal Consiglio stesso e sull'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dalla Regione o dalla Provincia.

3. Adotta e presenta il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani finanziari pluriennali.

4. Le competenze della Giunta, in via generale, possono riassumersi, come segue:

a) attribuzioni di governo

- Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- Propone al Consiglio i regolamenti di competenza dell'ufficio stesso come previsto dalle leggi e dallo Statuto;
- Approva tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti agli organi tecnici;
- Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi previo accertamento della regolarità del procedimento come definito da regolamento;
- Approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salvo la competenza consiliare di legge;
- Approva accordi di contrattazione decentrata.

b) attribuzioni organizzative:

- Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- Sulla base del bilancio di previsione annuale, approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- Delibera sulla opportunità di promuovere o resistere nei procedimenti che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria, autorizzando il Sindaco o il Dirigente, a seconda dei casi e della competenza, a stare in giudizio, individuando l'eventuale legale ed impegnando, contestualmente la spesa.

Art. 11
Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta, sotto la propria responsabilità ha facoltà, in caso d'urgenza, di adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza deve essere tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio ed è determinata da effettive cause nuove e posteriori all'ultima adunanza del Consiglio.

3. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre.

4. Il Consiglio, nel caso di mancata ratifica o di modificazione della deliberazione di Giunta, dovrà assumere tutti i necessari provvedimenti conseguenti.

Art. 12
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, eletto secondo le vigenti norme, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. L'attività, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da un Regolamento interno adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, sotto la Presidenza del Consigliere anziano, come atto prioritario, esamina, a norma delle leggi vigenti, la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando ne ricorrono i presupposti, provvedendo ad avviare la relativa prescritta procedura.

5. Il Consiglio, definisce gli indirizzi per la designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Le proposte di deliberazioni che devono esser sottoposte al Consiglio devono contenere quale elemento formale a pena di improponibilità i preventivi pareri prescritti per legge.

Art. 13
Numero legale per la validità delle sedute
(quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di sedici membri, computando a tal fine anche il Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno dieci membri, computando a tal fine anche il Sindaco.

Art. 14
Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le sue funzioni con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale e si avvale nell'espletamento delle sue attività dell'aiuto di un Ufficio di Presidenza con funzioni consultive ma non vincolanti, composto dal Presidente e da due Vicepresidenti; di essi almeno uno deve essere un Consigliere in forza alle opposizioni, secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le funzioni di seguito elencate:
   a) convoca e presiede il Consiglio comunale fissandone altresì l'ordine del giorno; in ogni caso è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
   b) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità definite nel Regolamento;
   c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
   d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
   e) riceve tutti i documenti da sottoporre al Consiglio;
   f) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali,
   g) attiva i lavori delle Commissioni Consiliari.

3. Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Comunale possono essere revocati sulla base di una mozione di sfiducia solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. Tale mozione, da discutersi non prima di dieci giorni dalla presentazione, deve essere proposta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica e ricevere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 15
Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale

1. Il Presidente ed i due Vicepresidenti del Consiglio Comunale sono eletti dal Consiglio stesso, tra i Consiglieri, subito dopo la convalida degli eletti ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con separate votazioni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti. A parità di voti si ha per eletto il Consigliere più anziano .

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale o di vacanza della carica ne fa le veci il Vicepresidente che ha ottenuto più voti tra i due Vicepresidenti ovvero, in caso di parità di voti, dal Vicepresidente più anziano.

Art. 16
I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità a cui costantemente rispondono esercitando la funzione senza vincoli di mandato

2. Ciascun Consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti ha diritto a:
   a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola ed esercitare il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
   b) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni secondo quanto stabilito da Regolamento Consiliare;
   c) di ottenere dagli organi e uffici comunali, nonché dalle Aziende Speciali e dagli Enti dipendenti, dalle società costituite e/o partecipate, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Per i casi previsti dalla legge i Consiglieri richiedenti sono tenuti al segreto. Al Consigliere Comunale spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio ed averne copia. Il Consigliere Comunale ha l'accesso a tutti gli atti del Comune ad eccezione di quelli per i quali l'ordinamento prevede il segreto.

3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi nel rispetto del voto popolare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale definendo anche il nominativo del gruppo stesso secondo quanto previsto dal Regolamento. I Gruppi Consiliari dispongono presso le strutture comunali dei servizi necessari all'esecuzione del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal Regolamento. Il Regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo che è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari. La Conferenza dei Capigruppo interviene per concordare la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'agenda dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale. Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.
4. Ai Capigruppo Consiliari, al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio Comunale è comunicato, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

5. Il Consigliere Comunale ha il diritto ed il dovere di partecipare all'attività del Consiglio Comunale. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle adunanze del Consiglio per sei volte consecutive senza giustificato motivo anticipato per iscritto al Presidente e al Segretario Generale, sono dichiarati decaduti previa deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, a notificargli ai sensi di legge, la comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria di decadenza.
   Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera definitivamente sulla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale deve rendere pubblico ogni anno l'elenco delle presenze e delle assenze di ogni Consigliere registrate durante le attività consiliari da affiggere all'Albo Pretorio. All'inizio del mandato amministrativo e all'inizio di ciascun anno di mandato amministrativo ogni Consigliere deve dichiarare al Presidente la propria appartenenza ad eventuali associazioni, cooperative, società che abbiamo o possano avere rapporti con il Comune. Il Presidente è tenuto a conservare un registro di tutte le dichiarazioni effettuate dai Consiglieri. Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione delle dichiarazioni dei Consiglieri secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio. Le dichiarazioni devono essere rese anche dal Sindaco e dagli Assessori.

Art. 17
Commissioni Comunali

1. Il Consiglio si avvale nell'espletamento delle proprie competenze del supporto di Commissioni Comunali Permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite dal Consiglio Comunale all'inizio di ciascun mandato amministrativo, sono formate esclusivamente da Consiglieri, con la presenza in ognuna di esse di un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e con attribuzione a ciascun rappresentante di un numero di voti pari a quelli di cui dispone il Gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le Commissioni Consiliari sono nominate, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni e/o sostituzioni vincolanti dei Capigruppo Consiliari.
4. Il Regolamento delle Commissioni stabilisce quali, tra le Commissioni permanenti, debbono intendersi Commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo, la cui presidenza deve essere affidata alle opposizioni.

5. Le Commissioni di Garanzia e/o Controllo sono formate con gli stessi criteri e le stesse procedure previste per la formazione delle altre Commissioni Consiliari. La Presidenza delle Commissioni spetta di diritto alle opposizioni.

6. I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i loro membri. I Presidenti delle Commissioni di cui al punto 5 sono eletti dalle stesse e sono scelti nell'ambito dei membri dei Gruppi di minoranza i quali designano al loro interno, a maggioranza, due candidati per la carica.

8. Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, Commissioni Speciali di Inchiesta su aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

9. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento e il loro ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Gli Assessori ed il Sindaco vi hanno diritto di intervento e di parola.

10. Ogni Gruppo Consiliare a cui aderiscono Consiglieri di entrambi i sessi deve garantire la presenza nelle Commissioni Consiliari Permanenti complessivamente, candidati di entrambi i sessi.

11. Le Commissioni Consiliari dispongono di risorse economiche, tecniche ed umane adeguate ai compiti loro assegnati. Sulla gestione e l'uso delle suddette risorse vigila il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Art. 18
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si propone il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

   a) Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) Individuazione delle responsabilità collegate alle autonomia decisionale dei soggetti;
   d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale come risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.

Art. 19
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici comunali si articolano in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di

servizi funzionali, strumentali e di supporto. Ad ogni unità organizzativa deve essere preposto un responsabile che risponda sia dello svolgimento delle funzioni, sia del raggiungimento dell'obbiettivo assegnato all'unità. Il responsabile deve godere dell'autonomia funzionale e organizzativa.

2. La Giunta, attraverso il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, adottato in ottemperanza ai criteri generali per l'assetto organizzativo del Comune stabiliti dal Consiglio Comunale, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, il Direttore Generale, il Segretario Generale e gli organi amministrativi.

3. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario generale ,al direttore generale,se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e di responsabilità.

4. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con la dotazione organica del personale diviso nelle varie categorie e profili professionali, comprese le funzioni dirigenziali.

5. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza efficacia ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

6. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente, sulla base di questi, la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

7. Gli orari di apertura dei servizi al pubblico, vengono fissati, dal Sindaco e dal Direttore Generale, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

8. Oltre alle unità organizzative la Giunta può prevedere l'istituzione di unità di staff o di progetti mirati con relativi responsabili, definendo la loro allocazione sentito il Direttore Generale.

9. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta all'interno delle unità organizzative si possono costituire dei gruppi di studio o di ricerca, attribuendo al personale mansioni ed attività nel rispetto della capacità professionale. Potranno prevedersi progetti o programmi intersettoriali che vedono più unità organizzative lavorare per obiettivi.

10. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione ed il libero sviluppo. In questo ambito prende atto ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la

libera organizzazione sindacale stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 20
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alle vigenti norme, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati , nel supremo interesse dei cittadini.

3. Il dipendente comunale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rappresenta nei confronti di cittadini, l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

4. Il dipendente comunale non può svolgere alcuna altra attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente. In ogni caso per l'espletamento di attività lavorative saltuarie ed occasionali o prestazioni di consulenze, perizie e arbitrati per conto di terzi occorre il preventivo nulla-osta secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 21
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla legge nonché dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Di tale nomina né da comunicazione al Consiglio Comunale.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. L'incarico può venire revocato, previa delibera della Giunta Comunale, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o quando sorgano gravi contrasti con le linee di politica amministrativa dell' Amministrazione. In ogni caso le motivazioni di tale, eventuale, decisione devono essere comunicate al Consiglio Comunale che ne prende atto.

5. Il Direttore Generale, cessa comunque dalle proprie funzioni, contestualmente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 22
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Organizza, dirige e sovrintende ai Dirigenti e a tutto il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Svolge ogni e qualunque altra funzione conferitagli dal Sindaco con il decreto di incarico o prevista dal Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 23
Segretario Generale del Comune

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, tra l'altro, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 24
Funzioni del Segretario Generale

1. Al Segretario, se non presente il Direttore Generale spettano le funzioni di vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e dal Sindaco.

2. Il Segretario, se non presente il Direttore Generale, sovraintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili degli uffici e dei servizi espletando attività di alta direzione nei confronti degli stessi.

3. Il Segretario oltre a svolgere attività di coordinamento tra i diversi responsabili dei servizi e degli uffici, ove lo ritenga opportuno può verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente ed adottare le iniziative necessarie al loro raggiungimento.

4. Il Segretario adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione, promuove e controlla l'adozione degli atti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'Ente, esercitando tutti i poteri, a tal fine necessari.

5. Spetta in particolare al Segretario:

a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze;
b) ricevere le designazioni dei Capigruppo Consiliari;
c) presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni presentate dal Sindaco , dagli Assessori e dai Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
d) sovraintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;
e) assicurare, la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sottoscrivendo gli stessi unitamente al Sindaco; designare altri Funzionari dell'Ente all'espletamento dei compiti di Segretario verbalizzante di Commissioni Comunali;
f) cooperare con il Difensore Civico, per consentire il miglior esercizio della funzione;
g) inviare gli atti deliberativi al controllo;
h) può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento e conferitagli dal Sindaco;

6. Nel caso in cui sia nominato il Direttore Generale esterno, contestualmente al provvedimento di nomina, il Sindaco disciplina i rapporti fra il Direttore Generale stesso ed il Segretario Generale.

Art. 25
Comitato di Direzione

1. Per migliorare l'esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi e' istituito il Comitato di Direzione convocato e presieduto dal Direttore Generale.

2. Al Comitato di Direzione spettano funzioni propositive, di indirizzo gestionale-amministrativo, consultive, istruttorie ed attuative. Vengono demandate al Regolamento sull' Ordinamento il funzionamento e le modalità di esercizio.

3. Il Comitato di Direzione esercita funzione di raccordo tra l'attività' degli organi elettivi e la gestione amministrativa concorrendo all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

Art. 26
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.

2. Detti organi stabiliscono in atti formali, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento.

3. Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

5. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti di diritto pubblico e privato a tempo determinato per figure professionali di Dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, così come previsto e nel rispetto dei presupposti di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Capo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 27
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, culturale e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

Art. 28
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, provvede ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità previste dalla legge, eventualmente da regolamentare con apposito provvedimento, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale od un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti od imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

2. Il Consiglio Comunale approva il Piano Generale dei Servizi Pubblici del Comune il quale deve contenere:
   a) l'oggetto del servizio;
   b) le mansioni del servizio;
   c) le caratteristiche del servizio;
   d) la forma di gestione scelta a seguito di valutazione comparativa fra forme di gestione analoghe;
   e) le dotazioni patrimoniali e di personale;
   f) le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi;
   g) il piano finanziario di investimento e di gestione.

3. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un Piano Tecnico Finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

4. La valutazione comparativa deve tenere conto di tutte le forme di gestione, comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio.

5. In sede di prima applicazione il Comune compie una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare anche se le forme di gestione in atto, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella Legge e nello Statuto. Dopo i risultati della ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbano rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini/utenti.

6. I poteri di accesso che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica per quanto previsto dalle attuali disposizioni di legge.

7. Il personale adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

Art. 29
Nomina rappresentanti del Comune

1. La nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni avviene, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotate di speciali competenze tecnico amministrative per studi compiuti, per funzione esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, desumibili attraverso un curriculum personale.

2. La nomina dovrà ricadere su persone esterne al Consiglio Comunale salvo che non sia espressamente richiesto il contrario da specifica normativa.

3. Della avvenuta nomina o revoca è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 30
Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale per la gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza sociale, privi di rilevanza industriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e

dai Regolamenti. Le aziende si attengono nella loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

4. Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 31
Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza industriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica, dotati di sola autonomia gestionale, approvandone il relativo Regolamento di funzionamento.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni e' stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza su loro operato.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

5. La costituzione delle "istituzioni" e' disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di Gestione, il quale può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti al controllo dell'Istituzione.

Art. 32
Associazioni e Fondazioni

1. Per la gestione di servizi pubblici privi di rilevanza industriale, il Comune può avvalersi di Fondazioni o Associazioni da esso partecipate, alle quali affida direttamente il servizio.

Art. 33
Società di Capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio

Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3.Nell'atto costitutivo e nello statuto e' stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale .

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che gli interessi della collettività siano adeguatamente tutelati nell'ambito della attività esercitata dalla società medesima.

Art. 34
Forme associative e di cooperazione fra Enti - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, possono deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 35
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi privi di rilevanza industriale il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessati, con la partecipazione di altri Enti Locali, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
   a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
   b) lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio e' Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentati degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente; i membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco.

Capo V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 36
Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressione della comunità locale, a concorrere nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento oltre che agli iscritti nelle liste elettorali del Comune, a coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:
   a) cittadini residenti;
   b) cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano attività sociale, culturale di lavoro e di studio;
   c) stranieri e apolidi residenti nel Comune di San Giuliano e che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro;

   e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

4. Il Consiglio Comunale predispone ed approva regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini, singoli o associati, possono fare valere i diritti e le prerogative di seguito descritte.

5. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione.

Art. 37
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza scopi di lucro presenti sul proprio territorio che, con varie modalità, consentono l'apporto di benefici alla comunità.

2. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra in un apposito albo, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Al fine di promuovere la partecipazione e per valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini intorno a problematiche di interesse diffuso, sono istituite le Consulte per temi, ambiti amministrativi, per settori della vita comunitaria ritenuti di particolare interesse. Apposito regolamento ne disciplina la composizione, l'articolazione, le modalità di svolgimento e di consultazione.

6. Il parere delle Consulte è obbligatorio ma non vincolante in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico e dei trasporti.

7. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito ad iniziative dell'ente il tutto limitatamente al settore in cui essa opera.

Art. 38
Contributi alle associazioni

1. Il Comune svolge attività promozionali e di supporto alle libere forme associative, mettendo a disposizione delle associazioni, attraverso convenzioni e accordi, strutture, beni e servizi.

2. Il Comune può erogare alle associazioni, senza finalità di lucro e senza appartenenze partitiche, contributi economici da destinarsi alla esecuzione di specifici progetti, previa comunicazione alla autorità comunale degli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dei progetti stessi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato da esso riconosciute ai sensi del comma 2 dell'art. 37. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 39
Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene le forme di volontariato per facilitare il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità

della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite svolte nell'interesse collettivo, ritenute di importanza generale, concordate ed approvate per iscritto dall'Amministrazione, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 40
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di organizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite da un apposito Regolamento per il suo funzionamento .

Art. 41
Protezione Civile

1. Il Comune promuove in proprio o in associazione con altri Comuni la costituzione e la gestione di un servizio di Protezione Civile.

2. Tale servizio si propone, nell'ambito degli scopi della Protezione Civile di:
   a) attuare in ambito comunale le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e dai piani regionali;
   b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale o dove la propria azione venga richiesta;
   c) fornendo ai comuni assistenza scientifica, tecnica ed operativa sulla base dei piani comunali di emergenza;
   d) predisporre i piani di emergenza;
   e) in accordo con le scuole del territorio, propone progetti di educazione e prove simulate di evacuazione, finalizzate alla sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici.

3. Le strutture, le attività e le modalità di esecuzione del servizio di protezione civile sono disciplinate dallo statuto e da apposito Regolamento.

Art. 42
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti solo gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2. La consultazione degli atti di cui al comma precedente, deve avvenire senza particolari formalità , con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento, e in assenza di tali regolamenti in un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 43
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli la cui divulgazione è lesiva di terzi, persone, gruppi o imprese e ad esclusione di quelli espressamente sottratti al diritto di accesso dal Regolamento, sono pubblici. Gli atti che hanno come destinatario la collettività o parte di essa così come le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti ed Associazioni, devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in appositi spazi, facilmente accessibili e situati sia nell'atrio del Palazzo Comunale ma anche in appositi spazi situati sul territorio cittadino individuati dalla Amministrazione Comunale. La pubblicazione può avvenire anche su supporti informatici utilizzando nuove modalità di comunicazione, come Internet e nel sito ufficiale della Amministrazione Comunale.

3. L'affissione degli atti e in generale la loro divulgazione attraverso le varie vie di comunicazione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale delle strutture comunali che certificano l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari, e utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 44
Interrogazioni

1. Chiunque , singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di interrogazioni o petizioni. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere una chiara richiesta e gli elementi di identificazioni dei firmatari, e le firme.

3. Il Comune garantisce l'esame delle interrogazioni e la risposta deve essere fornita comunque entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione. L'Amministrazione a richieste scritte del cittadino, risponde per iscritto.

4. Di interrogazioni, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

5. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 45
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, ma che con esso abbia un rapporto economico, sociale, culturale, etc., può rivolgersi in forma collettiva agli organi della Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 15 giorni lavorativi la assegna in esame agli uffici competenti affinché sia fornita risposta entro i successivi 30 giorni.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della istanza di petizione sia posto in discussione dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 46
Proposte popolari

1. L'iniziativa popolare si esercita anche mediante la possibilità di presentare proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. La proposta viene indirizzata al Sindaco del Comune da parte del Comitato Promotore dell'iniziativa, con firme autenticate dei membri del Comitato, mentre le firme dei sottoscrittori debbono contenere chiari elementi di identificazione.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
   - tributi e bilancio;
   - espropriazione per pubblica utilità;
   - designazioni, nomine, elezioni, revoche o decadenze;
   - personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
   - tutela dei diritti delle minoranze etniche e religose.

5. La proposta viene valutata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione, dalla Commissione Comunale a ciò delegata, la quale, previa valutazione della regolarità della composizione del Comitato Promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate, esprime parere di ammissibilità e regolarità e la sottopone alla Giunta per la discussione e la decisione, entro i 15 giorni lavorativi successivi.
6. Il Consiglio Comunale e' tenuto a prendere in esame per le materie di propria competenza, la proposta d'iniziativa entro i 30 giorni lavorativi successivi alla decisione della Giunta Comunale.

7. Un Regolamento disciplinerà modalità e procedure relativamente al diritto di iniziativa.

Art. 47
Referendum

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta di un decimo dei cittadini iscritti alle liste elettorali, o di quattro quinti dei Consiglieri Comunali, senza computare il Sindaco.

2. Le consultazioni referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali, regionali o provinciali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
   a) Statuto Comunale;
   b) Regolamento del Consiglio Comunale;
   c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci .

4. I proponenti debbono costituire un Comitato Promotore e designare un rappresentante responsabile della proposta referendaria per quanto concerne i rapporti con l'Amministrazione.

5. I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza con le consultazioni comunali, provinciali e di zona. Le consultazioni referendarie debbono tenersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra.

6. Il Comitato Promotore ha diritto di tutela dei propri interessi sulle procedure di svolgimento del referendum, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento, il quale determinerà inoltre la composizione e i poteri del Comitato dei Garanti per il referendum.

7. Il Comitato può concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo è sottoscritto dalle parti il referendum non ha luogo in quanto con la sottoscrizione l'Amministrazione si impegna ad adottare gli atti necessari per il rispetto dell'accordo stesso.

8. Il Regolamento determina la composizione ed i poteri del Comitato dei Garanti per il referendum.

9. Il referendum, qualora nulla osti, e' indetto entro i 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

10. Il referendum e' valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

11. Di tale deliberazione dovrà essere effettuata diffusa pubblicizzazione.

12. Il Regolamento stabilisce le norme per l'attuazione del referendum consultivo.

Art. 48
Il Difensore Civico

1. A tutela dei cittadini residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, delle Associazioni operanti sul territorio comunale e degli altri soggetti aventi titolo, è istituito il Difensore Civico Comunale.

2. Il Difensore Civico Comunale interviene, su richiesta o per propria iniziativa, nel caso di ritardi, irregolarità, inerzia, omissione, illegittimità dell'attività degli uffici comunali, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa nel corso del procedimento e nell'emanazione dei singoli provvedimenti.

3. Il Difensore Civico Comunale può conferire con il Direttore Generale, i Dirigenti e i Funzionari per conoscere lo stato delle pratiche e le difficoltà esistenti e richiedere, agli uffici comunali, tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.

4. Acquisita la documentazione e le informazioni, comunica all'interessato o agli interessati che hanno richiesto il suo intervento, le proprie valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa o quelle che possono essere intraprese dal cittadino, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati, invitandolo ai necessari adeguamenti.

5. Il Difensore Civico Comunale relaziona, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio Comunale circa le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati nell'espletamento del proprio mandato. Il Consiglio Comunale discute la suddetta relazione in pubblica adunanza.

6. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza; egli deve essere disponibile per il pubblico almeno un giorno alla settimana.

7. Il Difensore Civico è Funzionario Onorario ed acquista la figura di Pubblico Ufficiale con tutti gli effetti di legge.

Art. 49
Nomina

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni, da tenersi ad almeno 15 (quindici) giorni di distanza l'una dall'altra, nessun candidato risulta eletto, si procederà ad una nuova votazione; risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Il Difensore Civico dura in carica tre anni dalla data di elezione da parte del Consiglio Comunale. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio

Comunale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi l'ufficio di Difensore Civico non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

3. Possono ricoprire l'ufficio del Difensore Civico Comunale coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o comunque abbiano idonea competenza giuridico - amministrativa maturata svolgendo l'attività di magistrato, avvocato, giudice di pace, segretario comunale, dirigente o funzionario apicale presso una pubblica amministrazione, anche in quiescenza o comunque professioni equipollenti per un periodo di almeno 5 anni;

4. Non può essere nominato Difensore Civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
   b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e le comunità montane in carica, membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto;
   c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
   d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
   e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti, il Segretario Comunale o il Direttore Generale.

5. L'indennità da corrispondere al Difensore Civico è determinata da apposito regolamento.

6. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione i mezzi necessari.

Art. 50
Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.

Art. 51
Ufficio per l'informazione e i diritti dei cittadini

1. Il Comune, istituisce un apposito ufficio informazioni che funga da sede per il Difensore Civico e provveda all'attività di informazione e comunicazione verso i cittadini e verso l'esterno.

2. Il personale, il funzionamento e la struttura organizzativa di tale ufficio saranno disciplinati dalla legge attualmente in vigore che ne definisce il regolamento.

3. Presso la sede dell'ufficio, il difensore civico formalizza le segnalazioni dei cittadini singoli o associati, organizza l'attività' di informazione rivolta al cittadino, nonché la conoscenza e la consapevolezza dei suoi diritti.

Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse giuridicamente rilevante coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. Il Dirigente preposto deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 53
Procedimenti ad istanza di parte e ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, e comunque non superiore a 60 giorni.

3. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

4. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

5. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni lavorativi, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

6. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Capo VI
DECENTRAMENTO

Art 54
Consiglio di zona o frazione

1. Il Consiglio Comunale istituisce un Consiglio elettivo dei rappresentanti degli abitanti della frazione o di alcune zone del Comune definite nell'apposito regolamento.

2. Tale Consiglio elettivo è composto da un Presidente e da quattro membri eletti dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della zona o frazione, tra persone in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale .

4. Le modalità di presentazione delle candidature, di elezione e di svolgimento della consultazione, nonché il funzionamento e le prerogative dell'organismo e le risorse per il suo funzionamento sono precisate da apposito regolamento da approvarsi contestualmente alla delibera istitutiva del Consiglio elettivo stesso.

Capo VII
FINANZA, CONTABILITÀ E RESPONSABILITÀ

Art. 55
Ordinamento finanziario

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

3. Il Comune è titolare di autonomia impositiva relativamente a imposte, tasse, tariffe e contributi nei limiti consentiti dalle leggi. Potranno essere stabilite, purchè non in contrasto con la legge, forme di contribuzione correlate alla realizzazione di opere, interventi o attività in grado di contribuire alla pubblica utilità in rapporto e proporzionalmente all'utilità diretta conseguita.

4. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alle leggi ed alle norme regolamentari.

5. Gli organi istituzionali o amministrativi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 Luglio 2000 , in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 56
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare o della Giunta a secondo delle competenze, imposte , tasse e tariffe.

6. Il Comune applica le tariffe per i servizi pubblici tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 57
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al segretario ed al responsabile finanziario del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e delle conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono di regola essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 58
Bilancio comunale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, da approvarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine stabilito per legge, devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Al conto consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo a cui il conto stesso si riferisce, la Giunta allega una relazione illustrativa nella quale vengono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. I procedimenti che contengono impegni di spesa, per essere esecutivi, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 59
Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, salvo diverse disposizioni possono essere rogati dal Segretario Comunale o in caso di assenza dal suo Vice, e diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 60
Il Controllo di Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente, gli organi di controllo interno individuano persone, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare:
   a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
   b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
   c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
   d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

Art. 61
Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente

sull'espletamento del mandato. Il singolo Revisore è revocato dal Consiglio Comunale quando è assente a tre riunioni consecutive del Collegio.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la correttezza del bilancio di previsione nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. L'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il Regolamento di Contabilità, o eventuale apposito regolamento, disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i revisori.

Capo VIII
RESPONSABILITÀ

Art. 62
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio accertati e quantificati dalla autorità competente.

2. Il Sindaco, il Direttore Generale, il Segretario Comunale, il Dirigente o il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 63
Responsabilità verso terzi

1. Il Sindaco, gli amministratori, il Segretario Generale, il Direttore Generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore Generale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64
Spese di giudizio

1. Il Comune assicura, nella tutela dei propri diritti e interessi, l'assistenza tecnica in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco solo in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili, penali, e amministrative in ogni stato e grado del giudizio. Il Comune, individuato con l'interessato un legale di comune gradimento, sostiene le spese, aumentate degli interessi legali, per procedimenti di qualsiasi stato e grado, in relazione ad atti o fatti attinenti la loro carica o funzione. In caso di condanna definitiva del giudizio, gli interessati dovranno rifondere al Comune le spese, eventualmente, da questo effettivamente sostenute.
Tale disposizione si applica anche nei confronti del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei dipendenti. Qualora i procedimenti si dovessero concludere con una condanna definitiva, verso qualsivoglia amministratore, per fatti ed atti connessi all'espletamento delle proprie funzioni pubbliche, il Comune, oltre al recupero delle spese effettivamente sostenute, dovrà costituirsi parte civile nei confronti di questi.

Art. 65
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo IX
ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 66
Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e delle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti, tutti gli atti normativi e l'attività amministrativa del Comune.

2. L'approvazione dello Statuto nonché le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello stesso sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi alla prima votazione ed a maggioranza assoluta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto e le sue modificazioni sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. Fatto salvo eventuali obblighi derivanti da nuove leggi, nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima modifica.

5. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto dei cittadini iscritti alle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli, seguendo le norme previste dal presente Statuto.

6. La Commissione Affari Istituzionali verifica alla fine di ogni anno lo stato di applicazione dello statuto e presenta una relazione al Consiglio Comunale.

Art. 67
I Regolamenti

1. I regolamenti del Comune sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa regolamentare, spetta alla Giunta Comunale, ai singoli Consiglieri Comunali ed alle Commissioni Consiliari previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. I regolamenti entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla loro integrale pubblicazione all'Albo Pretorio successivamente all'efficacia della deliberazione di approvazione.

6. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stata stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 68
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso.

Capo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle previgenti norme statutarie e delle norme regolamentari in contrasto.

2. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di efficacia e dell'entrata in vigore.

Art. 70
Attuazione e modifiche dello Statuto

1. Entro due anni della sua entrata in vigore la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale valuterà la attuazione del presente Statuto, alla luce della relazione della Commissione, per sottoporre alla Giunta le eventuali modifiche che si rendessero necessarie da adottare da parte del Consiglio Comunale.